

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

X LEGISLATURA

---

N. 444

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(GORIA)

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
(GASPARI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici  
(DE ROSE)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(BATTAGLIA)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo  
(CARRARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze  
(GAVA)

e col Ministro del Tesoro  
(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1987

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987,  
n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della  
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val  
Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale  
colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di  
luglio e agosto 1987

---

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987 è stato emanato il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, con il quale sono stati previsti interventi finanziari per sopperire alle urgenti necessità delle popolazioni colpite.

Il decreto-legge tuttavia non è stato convertito dal Parlamento, sicché è divenuto inefficace *ex tunc*.

La necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di sostegno alle popolazioni e la sopravvenienza di ulteriori gravi fenomeni alluvionali, verificatisi nell'agosto del corrente anno, inducono a proporre l'adozione di un altro decreto-legge, preordinato alla disciplina di misure urgenti per fronteggiare le accresciute esigenze delle popolazioni colpite.

Con l'articolo 1, comma 1, si individua l'ambito applicativo della normativa d'urgenza. Questa riguarderà i comuni dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dagli eventi alluvionali, identificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.

Nel comma secondo è prevista una adeguata integrazione del fondo per la protezione civile, relativamente agli esercizi finanziari 1987 e 1988. Tale integrazione, ammontante complessivamente a lire 630 miliardi, è giustificata dalle esigenze correlate a tutti gli eventi alluvionali e fransosi verificatisi nelle aree dianzi indicate nei mesi di luglio ed agosto del corrente anno.

Al terzo comma è poi prevista una proroga, fino al 31 dicembre 1988, delle attività svolte, in ausilio all'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e dagli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 1984, convertito dalla legge n. 363 del 1984. Tale proroga è giustificata dalla improcrastinabile esigenza di approntare studi e ricerche di natura idrogeologica in vista della messa a punto di specifici programmi di assetto territoriale.

Il comma 6 autorizza la costituzione nell'Italia centro-settentrionale di un centro polifunzionale preposto al coordinamento ed al supporto logistico-operativo delle attività di

protezione civile da compiere nelle aree del centro-nord.

Con l'articolo 2, limitatamente alla Valtellina si definiscono le misure assistenziali a favore di persone rimaste invalide o dei familiari di deceduti o dispersi, sempre che le relative cause siano ricollegabili direttamente ed esclusivamente agli eccezionali eventi verificatisi nella zona.

Le predette misure consistono nella corresponsione, per i cittadini dichiarati permanentemente inabili, di una rendita provvisoria liquidata sulla base di una inabilità del 50 per cento; per i superstiti di cittadini deceduti o dispersi è prevista la corresponsione dell'assegno di morte, delle rendite e delle altre prestazioni, di cui al testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mentre per i cittadini riconosciuti temporaneamente inabili si dispone l'immediata erogazione dell'apposita indennità giornaliera, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Tutte le citate misure sono calcolate con riferimento al minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del citato testo unico e sono anticipate dall'INAIL, salvi i successivi rimborsi a carico della regione Lombardia, a tal fine resa destinataria di un contributo prelevato dal fondo della protezione civile corrispondente al valore capitale delle rendite.

L'articolo 3 fissa una serie di norme per la sospensione delle scadenze cambiarie e l'ammortamento dei titoli di credito e rappresentativi di depositi bancari; fissa altresì più spediti tempi e modalità per l'ammortamento dei titoli, dei buoni fruttiferi e dei libretti di risparmio, smarriti o distrutti per effetto degli eventi alluvionali e proroga i termini relativi ai nulla osta provvisori in materia di prevenzione antincendi.

L'articolo 4 disciplina una serie di interventi urgenti nel settore agricolo.

In particolare sono previste le seguenti misure:

1) erogazione di ausili finanziari imputabili al fondo di solidarietà nazionale, costituito presso la Tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura;

2) indennizzo, calcolato secondo le norme

sulle espropriazioni, in caso di impossibilità di ripristino della coltivazione di terreni;

3) indennità compensativa ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipi per il periodo di mancata utilizzazione dei fondi;

4) contributi per la ricostruzione di fabbricati rurali;

5) contributi per la raccolta e l'alimentazione del bestiame, per un periodo comunque non eccedente i dodici mesi;

6) concorso dello Stato nelle spese per il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture agricole, delle strade interpoderali, nonché per la regimazione delle acque a tutela della produzione agricola;

7) assunzione a carico dello Stato delle spese per l'eliminazione di materiali sterili dai terreni coltivati, qualora le relative opere comportino impiego di complesse attrezzature oppure non sia agevole l'iniziativa dei singoli proprietari;

8) erogazione di un contributo in conto capitale per il ripristino o la ricostruzione di impianti di raccolta, conservazione e lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici, con un concorso statale ai relativi oneri non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile;

9) ausilio finanziario, di natura complementare, agli organismi cooperativi che abbiano subito una riduzione dei conferimenti in misura non inferiore al 30 per cento;

10) esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per le imprese agricole che, nella campagna 1987-1988, abbiano subito a causa degli eventi alluvionali una riduzione del 30 per cento del prodotto lordo vendibile;

11) mantenimento del livello di prestazioni previdenziali ed assistenziali, connesso al numero di giornate lavorative nel 1986, a favore dei lavoratori agricoli dipendenti da imprese con produzione al 50 per cento di quella linda globale;

12) prestazioni previdenziali analoghe sono previste a favore dei piccoli coloni compartecipi delle imprese esonerate dal pagamento dei contributi;

13) erogazioni a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese esonerate dal contributo previdenziale e che abbiano ottenuto il rinvio dell'obbligo

contributivo, del trattamento sostitutivo della retribuzione;

14) sospensione per un quinquennio delle rate di ammortamento di mutui fondiari o per il pagamento del prezzo da corrispondere per gli acquisti di terreni alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Gli interventi finanziari sopra illustrati saranno erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; a tali enti le somme sono attribuite mediante prelievo dal fondo di solidarietà nazionale dell'agricoltura, che viene incrementato di 10 miliardi per il 1987 e di 130 miliardi per il 1988, di cui 40 a carico del fondo per la protezione civile.

L'articolo 5 prevede per le imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e ricettive la possibilità di ottenere ausili finanziari ai sensi della legge n. 50 del 1952 (concorso dello Stato nel pagamento di mutui stipulati dalle imprese).

Tali interventi sono imputati per 30 miliardi di cui 20 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

Alle medesime imprese può essere concesso un contributo pari al 90 per cento del danno subito e comunque nella misura massima di 15 milioni di lire qualora il danno non superi i 45 milioni. Il relativo onere finanziario è imputato allo stato di previsione del Ministero dell'industria ed è stimato in lire 10 miliardi.

È altresì prevista, in alternativa ai contributi predetti, la possibilità di ricorrere ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 9, secondo e terzo comma, della legge n. 198 del 1985, fino alla concorrenza del 65 per cento degli investimenti, nonché la possibilità, per le iniziative realizzate mediante erogazione finanziaria, di ottenere contributi in conto canoni. Inoltre può essere concessa, in relazione ai finanziamenti agevolati, la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'articolo 1 della legge n. 638 del 1949, e successive modificazioni. Al Ministro dell'industria viene infine demandato il compito di disciplinare modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze sopra illustrate.

L'articolo 6 prevede interventi finanziari a favore delle imprese turistico-ricettive, le quali possono ottenere contributi aggiuntivi per l'adeguamento delle strutture alla normativa

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ulteriori contributi sono previsti per gli impianti sciistici di risalita e per quelli sportivi in genere, nonché per incentivare la frequenza degli impianti termali. A tal fine è previsto un incremento di 15 miliardi della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge n. 217 del 1983. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede l'estensione di tutte le provvidenze finanziarie dell'articolo 5 ai titolari di infrastrutture turisticoricettive di ogni tipo, anche se non gestite in forma imprenditoriale.

Con l'articolo 7 sono destinati 80 miliardi agli interventi urgenti nel settore dei Lavori pubblici. Tale somma è iscritta nello stato di previsione del competente Dicastero ed il relativo onere è parzialmente imputato, per 50 miliardi per il 1988, al fondo per la protezione civile. Gli interventi sono programmati dal Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'ambiente e del coordinamento della protezione civile.

Con l'articolo 8 è prevista la possibilità per la provincia di Sondrio di assumere, per l'anno scolastico 1987-1988, personale non docente per le scuole istituite nei comuni della Valtellina, colpite dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987.

L'onere per tale personale, che non dipende dallo Stato ma dalla provincia, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Con l'articolo 9 si attribuisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie il compito di assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per conseguire gli aiuti comunitari in relazione agli interventi calamitosi.

Con l'articolo 10, allo scopo di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione del-

l'ecosistema in Valtellina, si costituisce un apposito comitato valutativo degli interventi sotto il profilo della verifica del loro impatto ambientale.

L'articolo 11 prevede delle agevolazioni tributarie consistenti nella riduzione dell'aliquota dell'IVA e del Registro, in relazione alle cessioni di beni, alienazioni di immobili e prestazioni di servizi, comunque inerenti alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati pubblici e privati, alle demolizioni, agli sgomberi.

La stessa riduzione di aliquota è prevista per le operazioni concernenti il ripristino e la ricostruzione di scorte vive o morte in agricoltura.

Anche le importazioni godono dell'aliquota ridotta.

È prevista l'estinzione dell'obbligazione tributaria relativamente ad alienazioni in genere di immobili distrutti a causa degli eventi alluvionali.

Sono stabilite inoltre esenzioni dalle imposte di successione per le persone decedute a causa degli eventi alluvionali, nonché per quanto concerne l'INVIM limitatamente agli atti a titolo gratuito.

Con l'articolo 12 è analiticamente formulata la copertura finanziaria dell'intero provvedimento, mentre l'articolo 13 dispone la sanatoria degli atti e dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente analogo decreto-legge (20 luglio 1987, n. 293) decaduto per decorrenza dei termini costituzionali.

\* \* \*

Il decreto, viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987.*

**Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articolo 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

**E M A N A**

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, l'individuazione dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 630 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tale fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 630 miliardi, in ragione di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire 305 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle amministrazioni dello Stato si applica l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

3. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeolo-

giche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche provvede altresì a ricerche specifiche nei territori di cui al comma 1 e a tal fine è integrato da un rappresentante designato, di volta in volta, dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

5. Il gruppo di cui al comma 4 compila, inoltre, studi sugli specifici problemi concernenti la previsione e prevenzione di catastrofi idrogeologiche in Valtellina.

6. Per far fronte alle necessità delle strutture della protezione civile, è autorizzata la costituzione, di concerto tra i Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'interno, di un centro polifunzionale per il coordinamento ed il supporto logistico-operativo delle rispettive attività di pronto intervento da compiersi nelle aree del centro-nord, la cui spesa, nonchè quella relativa alla manutenzione dei mezzi meccanici in dotazione alla protezione civile nell'ambito di competenza dei due suddetti Ministri, valutata complessivamente in lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, è posta a carico del fondo per la protezione civile.

## Art. 2.

1. È riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eccezionali eventi in Valtellina.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minima retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minima retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minima retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla regione Lombardia alla quale è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2 delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 ove ne ricorrono i presupposti.

#### Articolo 3.

1. Nel periodo 19 luglio-31 dicembre 1987 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'articolo 1 emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 19 luglio 1987.

2. I termini di novanta giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data degli eventi di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

3. L'importo di lire 100.000 indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevato a lire 1.000.000.

4. Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi di cui al presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

5. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, concernenti il rilascio del nulla osta provvisorio in materia di prevenzione antincendi, sono prorogati rispettivamente al 1° gennaio 1989 ed al 31 dicembre 1988.

#### Articolo 4.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario siti nei comuni di cui

all'articolo 1 danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi. Dette provvidenze si applicano anche nel caso di aziende i cui titolari sono imprenditori agricoli non a titolo principale.

2. Per i terreni la cui coltivabilità, per effetto degli eventi di cui al comma 1, non sia ripristinabile, può essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. L'indennizzo è esteso alle scorte vive o morte danneggiate o distrutte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla regione o provincia autonoma. Agli imprenditori agricoli a titolo principale di età superiore a 45 anni che abbiano perduto l'azienda a seguito degli eventi predetti può essere, altresì, concessa una indennità di cessazione dell'attività agricola fino al compimento dei 65 anni.

3. Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti può essere concessa una indennità compensativa, commisurata alla effettiva perdita di reddito, per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi.

4. Per il ripristino o la ricostruzione delle strutture agricole danneggiate, le aliquote contributive previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera *d*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono essere elevate fino al 90 per cento.

5. Per la ricostruzione di fabbricati rurali ed annessi rustici, anche in zone diverse da quelle in cui insistevano i fabbricati e gli annessi medesimi, secondo i programmi della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso l'onere per l'eventuale acquisizione dell'area di riedificazione.

6. Per la raccolta, il ricovero e l'alimentazione del bestiame, limitatamente al periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di 12 mesi, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

7. Lo Stato concorre nelle spese per il ripristino o per la ricostruzione delle infrastrutture agricole, ivi comprese le strade interpoderali, le opere di approvvigionamento idrico, le opere di regimazione idraulica a tutela della sistemazione produttiva delle aziende agricole, nonché per il rispristino o per la ricostruzione delle opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati. Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma rientrano anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazione si differenzino da quelle preesistenti, nonché l'acquisto di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

8. Qualora le piogge alluvionali abbiano depositato materiali sterili su terreni coltivati e la loro rimozione comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, la spesa per i relativi interventi è assunta a carico dello Stato.

9. Per il ripristino o la ricostruzione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, il contributo in conto capitale concedibile non può

superare il 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso il valore delle scorte e dei prodotti finiti.

10. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti dei prodotti stessi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-86, riconosciute dal competente organo delle regioni e delle province autonome.

11. Qualora nella campagna 1987-88 si verifichi la permanenza degli effetti negativi degli eventi alluvionali sulla produzione agricola, consistenti nella perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda, rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento di cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agricole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonchè le aziende agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione e dalle province autonome, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale.

12. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e dipendenti delle aziende agricole con produzione superiore al 50 per cento della produzione linda globale aventi titolo alle provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quello attribuito negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

13. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 11.

14. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in forza presso le aziende di cui ai commi 11 e 12 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.

15. A favore dei titolari delle aziende agricole singole o associate che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie tali da comportare interventi di ripristino o di riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate,

a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.

16. L'agevolazione di cui al comma 15 può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

17. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. L'assegnazione delle somme occorrenti viene effettuata alla regione ed alle province autonome predette secondo la procedura stabilita dall'articolo 3, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

18. Il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato, in relazione alle occorrenze più urgenti, della somma di lire 140 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 130 miliardi per l'anno 1988, di cui 40 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

#### Articolo. 5.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e ricettive, aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. Il relativo onere, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è determinato per l'anno 1987 in lire 10 miliardi e per l'anno 1988, a carico del fondo per la protezione civile, in lire 20 miliardi.

2. Alle imprese di cui al comma 1 può essere altresì concesso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 15 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 45 milioni. Il relativo onere fa carico alla autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

3. Entro i limiti delle disponibilità finanziarie dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, in alternativa ai contributi di cui ai commi 1 e 2, alle imprese interessate possono essere concessi, fino alla concorrenza del 65 per cento degli investimenti, i finanziamenti agevolati di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 9, estesi anche ai fini della integrale ricostituzione delle scorte. Qualora i finanziamenti siano a tasso variabile, il contributo statale può essere commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto, ovvero al tasso del contratto stesso, se inferiore, e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione. Per le iniziative realizzate mediante locazione finanziaria possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se attuate con i finanziamenti agevolati. Unitamente

ai contributi in conto interessi o in conto canoni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere un contributo in conto capitale nella misura massima del 35 per cento degli investimenti. Alle imprese di cui al presente comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può altresì concedere contributi in conto interessi, nella misura massima di 10 punti percentuali, sull'intero importo di operazione di indebitamento a medio temine, non inferiore a lire 50 milioni, in essere alla data del 31 luglio 1987 o deliberate da società di locazione finanziaria o da istituti di credito, anteriormente alla data del 31 agosto 1987. Per i finanziamenti agevolati di cui al presente comma può essere concessa la garanzia sussidiaria dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, i tempi, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui al presente comma.

4. In alternativa ai contributi di cui ai commi 1 e 2, alle imprese interessate possono essere concessi finanziamenti agevolati di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, che tengano anche conto del ripristino delle scorte. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9.

5. Le domande di finanziamento agevolato o di contributo a fondo perduto debbono essere presentate, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dei decreti che saranno emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base all'articolo 1, comma 1, alla prefettura competente, corredata da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dalle imprese e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

6. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1.

#### Articolo. 6.

1. Per sostenere la ripresa delle attività da parte delle imprese turistico-ricettive localizzate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, possono essere concessi contributi aggiuntivi alle imprese medesime, anche al fine dell'adeguamento delle strutture alla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche, nonché agli enti turistici sub-regionali per attività di promozione.

2. Le regioni e province autonome del cui territorio facciano parte i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, provvedono, anche mediante convenzioni, alle ulteriori facilitazioni per l'impiego degli impianti sportivi e di risalita nonché per la frequenza delle strutture termali e delle scuole di sci da parte di turisti. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è incrementata della somma di lire 15 miliardi per l'anno 1987, da assegnare alle regioni e province autonome interessate secondo criteri determinati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il settore turistico le provvidenze previste dall'articolo 5 possono essere concesse ai titolari di tutte le strutture ricettive indicate dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se non gestite in forma imprenditoriale.

#### Articolo. 7.

1. È autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi urgenti nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1987 e per l'anno 1988, a carico del fondo per la protezione civile, di lire 50 miliardi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.

#### Articolo. 8.

1. Per sopperire al fabbisogno di personale non docente delle scuole istituite per l'anno scolastico 1987-1988 nelle località della Valtellina colpite dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987, la provincia di Sondrio è autorizzata ad adottare, per il medesimo anno scolastico 1987-1988, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, i necessari provvedimenti di modifica delle proprie piante organiche.

2. L'assunzione di personale nei posti disponibili ha luogo in deroga all'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Per la copertura dei posti predetti possono essere utilizzate le graduatorie dei concorsi già espletati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma quindicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nel caso di profili professionali per i quali non esistano dette graduatorie si provvede mediante utilizzazione delle corrispondenti liste esistenti presso i competenti uffici di collocamento. Tali assunzioni sono subordinate al superamento di prove selettive-attitudinali del relativo profilo ed al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione nei pubblici impieghi.

3. L'onere relativo alle assunzioni disposte ai sensi del presente articolo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

#### Articolo. 9.

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea in favore della popolazione colpita dagli eventi di cui al presente decreto, concordando le relative modalità con gli enti locali interessati; assume le necessarie iniziative relative alla programmazione degli interventi comunitari, anche mediante la predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, di progetti integrati beneficiari

del finanziamento dei fondi strutturali comunitari, per lo sviluppo socio-economico e per la ricostruzione delle aree della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana e della Val Camonica.

2. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura altresì le iniziative necessarie per ottenere dalla Commissione della Comunità europea la partecipazione finanziaria agli oneri previsti dal presente decreto, anche mediante operazioni di cofinanziamento degli interventi.

#### Articolo 10.

1. Al fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione dell'ecosistema della Valtellina, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un comitato per l'esame delle misure tecniche, amministrative e finanziarie ai fini della valutazione degli interventi sotto il profilo della verifica del loro impatto ambientale e della definizione degli indirizzi e delle iniziative da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'ambiente e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonchè della regione Lombardia. Il comitato deve pronunciarsi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati a superare la fase dell'emergenza, per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

#### Articolo 11.

1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento:

a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati ad uso diverso di abitazione, nonchè le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorchè destinati ad uso diverso di abitazione, e di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera a). La distruzione o il danneggiamiento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostruzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera a);

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di

demolizione e sgombero delle macerie.

2. Sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei beni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonchè nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazioni del comune.

4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'IVA, con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al comma 3 ed alle condizioni ivi previste.

5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al luglio 1987 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il territorio dei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1.

6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

7. Le successioni dei deceduti a causa delle predette avversità sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, nonchè da ogni altra tassa o diritto.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

10. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonchè dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

11. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

## Articolo 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in complessive lire 900 miliardi, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 9 valutate in lire 5 miliardi, si provvede, quanto a lire 395 miliardi

per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 45 miliardi l'accantonamento «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno», per lire 200 miliardi la voce «Interventi connessi con la realizzazione del piano generale dei trasporti» e per lire 150 miliardi la voce «Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare compreso quello sanitario»; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo»; quanto a lire 200 miliardi per lo stesso anno 1988, mediante mutui da contrarre ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, al cui onere di ammortamento, valutato in lire 11 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 22 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Difesa del suolo» icritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 13.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293.

#### Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA - GASPARI - DE ROSE -  
PANDOLFI - BATTAGLIA - CARRARO  
- COLOMBO - GAVA - AMATO

Visto, *il guardasigilli*: VASSALLI